

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI
ATTO DI DENUNCIA – QUERELA**

con istanza di sequestro

Il sottoscritto Pierluigi Rainone (C.F.: RNNPLG79R01H501Q), in qualità di Segretario in carica *pro tempore* del **Circolo Territoriale dell'Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. (A.P.S.) di Terni Narni**, con sede in Terni, Via Galileo Ferraris, n. 3, già riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, come Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., con sede in Roma, Via Federico Borromeo, n. 33, in persona del Segretario in carica, Stefano Zuppello, nonché la sottoscritta Francesca Arca (C.F.: RCAFNC68M69L117F), in qualità di co-portavoce di **Europa Verde-Umbria Provincia di Terni**

ESPONGONO CHE

- Come si può appurare agevolmente anche dalle cc.dd. *fonti aperte*, l'Amministrazione Comunale di Terni intende procedere all'abbattimento di tutti i **pini monumentali**, presenti da oltre sessanta anni lungo Via Borsi e Via Buonarroti nella Città di Terni, senza alcun preventivo contraddittorio tecnico.
- **Dagli atti non risulta un parere tecnico, nè di compatibilità ambientale nè sullo stato di salute dei pini da abbattere.**
- Vi è, allo stato, soltanto il mero pretesto soprappunto in data 27 luglio 2022, secondo cui il fortissimo vento, che ha interessato la Conca Ternana, avrebbe abbattuto dei pini, i quali, a loro volta, avrebbero provocato rallentamenti del traffico. Ciò è quanto si è appreso con sorpresa da un articolo pubblicato sul *Messaggero* il giorno successivo.
- **Nulla di più invero. Le fotografie e i video allegati alla presente dimostrano tutt'altra evidenza: non ci sono pini abbattuti lungo Via Borsi nè interruzione del traffico, bensì soltanto qualche ramoscello secco vicino alla strada e vi era presente una sola volante della polizia municipale, per un ramo pendente, neppure divelto.**
- Orbene, la c.d. discrezionalità amministrativa, in assenza di un'adeguata strumentazione che misuri la stabilità degli alberi, onde evitare che degradi nell'eccesso e abuso di potere, quindi, nella carenza di motivazione, deve essere supportata da una relazione tecnica che valuti la stabilità dei pini.
- Invero, i pini in questione, nel corso degli anni, non sono mai stati sottoposti ad adeguata periodica manutenzione e le loro radici sono state anzi tombate dall'asfalto e dalla pavimentazione urbana, così da precluderne la naturale espansione, fino a determinare il disseccamento dell'arbusto e creare situazioni di pericolo urbano.
- **Nel caso di specie, non vi è stata alcuna perizia agronomica che attesti la necessità di intervenire radicalmente sui soli esemplari che creano, di fatto, pericolo per la pubblica incolumità, e il cui abbattimento sarebbe, in tal caso, senz'altro legittimo.**
- Gli alberi di alto fusto costituiscono una straordinaria risorsa per la salute dei cittadini, in quanto forniscono ossigeno, ombra e favoriscono l'abbattimento delle temperature (tanto più necessario se si pensa al riscaldamento climatico) oltre a rappresentare un abbellimento delle strade, contribuendo, così, anche ad una migliore vivibilità dei cittadini sotto l'aspetto psicologico.
- Piantare al posto dei pini in questione piccoli alberi o arbusti che per crescere impiegherebbero anni (tanto più in un momento storico caratterizzato da temperature record nonché da una lunga e grave siccità) senza poi contare l'assenza di manutenzione e cure ordinarie del verde pubblico) come dimostrato in altre zone della città, non può essere la soluzione qualora si accerti che gli alberi di cui si è deliberato l'abbattimento non sono a rischio di caduta essendo sani.
- Peraltro, gli alberi monumentali, tra cui sono da annoverare i pini presenti in via Borsi e Buonarroti, in forza dell'**art. 7 della legge n. 10 /2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)**, sono tutelati non solo per il loro elevato valore ambientale, ma anche culturale, in quanto identificano l'identità di un luogo e della gente che in esso vive.

-Tale normativa ha previsto altresì la creazione di un vero e proprio catasto degli alberi, ossia di un registro di cui devono obbligatoriamente dotarsi alcuni Comuni. La legge prevede diverse misure; in particolare: riconosce il 21 novembre come “Giornata nazionale degli alberi” per valorizzare l’ambiente e la tutela del patrimonio arboreo e boschivo; prevede l’obbligo di piantare un albero dedicato per ogni bambino nato o adottato nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti; **tutela gli alberi monumentali (ossia gli alberi ad alto fusto che hanno un’anzianità secolare o un particolare valore storico, artistico o culturale) dal danneggiamento applicando una sanzione amministrativa che va da cinquemila a centomila euro.**

- L’art. art. 13 bis (*Alberi monumentali*) della **Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)** dichiara infatti che: **“1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall’articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).**

2. L’elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 7, comma 3 della l. 10/2013.

3. E’ vietato l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell’articolo 7 della l. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato”.

- **L’art. 31 della legge n. 157 /1992** prevede esplicitamente il divieto assoluto di disturbo dell’avifauna durante il periodo di nidificazione da marzo ad agosto compreso, con gravi sanzioni pecuniarie, così come contemplato dall’art 5 della Direttiva n.2009/147/CE.

Gli stessi criteri minimi di protezione per il taglio degli alberi in zone pubbliche sono richiamati nel Decreto del ministero dell’Ambiente del 10 marzo 2020, al cui art. 11 (*Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo*), si legge: **“Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari.**

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esempi (14): impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato; ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali; adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i micror- ganismi patogeni; ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie; ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all’interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti. In particolare, l’aggiudicatario deve evitare (15)di praticare la capitozzatura (16) , la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione.

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna). Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati con la stazione appaltante. Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se strettamente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto”.

- In data 1 agosto 2022, i residenti di Via G. Borsi e Via Buonarroto hanno spedito un atto di diffida anche al Comune di Terni, con la richiesta di accertamento della pericolosità o meno dei pini, che il medesimo Ente ha deliberato di abbattere, mediante una perizia giurata redatta da un agronomo forestale. Alla suddetta diffida non è stato dato riscontro alcuno.

- Solo da articoli di stampa si è appreso che il Comune sarebbe in possesso della documentazione comprovante la necessità dell'abbattimento dei pini di viale Borsi; in tale articolo si parla in modo generico di documentazione.

- **Appare ancora più evidente la necessità della prova dello stato di salute e stabilità degli alberi, prima di procedere a tale recisione, in difetto di una perizia effettuata con l' utilizzo della strumentazione tecnica idonea a verificare la stabilità e lo stato di salute degli alberi in oggetto (Protocollo SIA), perizia da effettuarsi da professionisti in possesso della Certificazione ETT.**

- **In data 19 agosto 2022**, il Comune di Terni ha reiterato l'intenzione di procedere ai suddetti interventi, mediante l'apposizione di cartelli di avviso alla cittadinanza di inizio dei lavori che comporteranno l'abbattimento di trentasei pini domestici in Via Borsi. **Viene specificato che, dall'incrocio con Via Battisti all'incrocio con Via Pinturicchio, si prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, ed il divieto di circolazione per tutti i veicoli nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 agosto, dalle ore 6 alle 15, per rendere effettivi gli interventi di abbattimento.**

Fermo quanto sopra, **sotto il profilo penale:**

- l'abbattimento di tali pini costituisce oggettivamente un danno irrimediabile, in difetto di strumentazione e istruttoria tecnico-agronomica ai sensi dell'art. 635 c.p. (danneggiamento). **Esso, infatti, potrebbe configurare un'ipotesi di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 c.p.**; per tale si intende quel comportamento che si estrinseca, nel distruggere, deteriorare, rendere inservibile – in maniera totale o parziale – un bene mobile o immobile o immobile altrui oppure di pubblica utilità come nel caso di specie.

L'intervenuta depenalizzazione, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 7/2016, ha coinvolto soltanto le ipotesi di danneggiamento c.d. semplice, lasciando inalterata la rilevanza penale delle fattispecie di danneggiamento aggravato, quali – fra tutte – si ricorda l'ipotesi criminosa che qui ci occupa, che interviene proprio su arbusti (sopra piante di viti, alberi, arbusti fruttiferi, boschi, selve, foreste, vivai forestali).

A tali conseguenze si aggiunga il danno erariale e danno ambientale a seguito del danneggiamento del patrimonio arboreo pubblico.

In tema di tutela penale delle cose di antichità e d'arte, la qualifica di soggetto attivo del reato di danneggiamento (art. 733 c.p.) compete anche a chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano "monumento" e rivestano un rilevante interesse culturale, tale da rendere incontrovertibile la loro appartenenza al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (Fattispecie nella quale il danneggiamento era stato causato da un'ordinanza sindacale con cui si disponeva il taglio di alcuni alberi facenti parte di un giardino pubblico, tutelato quale complesso di particolare interesse storico ed artistico con provvedimento del Ministero dei BB.CC.AA.- Cassazione penale sez. III, 24/10/2008, n.42893).

- **In difetto di un'istruttoria tecnico-agronomica, il taglio degli alberi integra altresì, già in via preventiva, nella forma del reato di pericolo, il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 c.p.**, per la cui configurabilità non necessita un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettino inidonee a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (Cassazione penale sez. III, 26/11/2020, n.8499).

- Ad oggi, il Comune di Terni non ha neppure provveduto a pubblicare sull'albo pretorio l'atto con cui ha ordinato tale abbattimento, in violazione agli obblighi di

pubblicità legale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" (adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012). Tale condotta, volta a sottacere un'importante pubblica informazione ambientale, **costituisce omissione di atti d'ufficio ex art. 328, 2° comma, c.p.**

Alla luce dei fatti su esposti, con il presente atto,

CHIEDONO

previo accertamento, la punizione di tutti i responsabili, tra cui il Sindaco, l'Assessore ai Lavori Pubblici e il Responsabile della Direzione Pianificazione territoriale in carica *pro tempore* del Comune di Terni, per tutti i reati che si riterranno sussistere, tra i quali, senz'altro, il danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p., la distruzione o deturpamento di bellezze naturali ex art. 734 c.p. e l'omissione d'atti d'ufficio ex art. 328, 2° comma, c.p..

Riservata ogni ulteriore diversa iniziativa con riguardo ai danni subiti e *subendi* in conseguenza di detta condotta e per quant'altro.

Richiedono altresì, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., di essere informati dell'eventuale richiesta di chiusura delle indagini preliminari, nonché dell'eventuale proroga delle indagini stesse ex art. 406 c.p.p.

RICHIESTA DI SEQUESTRO

Chiarito che:

-il reato di danneggiamento sta per essere consumato nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 agosto 2022, dalle ore 6 alle 15 e, comunque, già sussiste nella forma tentata;

-altresì, può ritenersi consumato il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 c.p., almeno nella forma del reato di pericolo;

-l'Autorità procedente, ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, necessita ancora della prova tecnico-agronomica sulla necessità concreta degli interventi di abbattimento dei pini di Via Borsi;

si richiede il sequestro probatorio, preventivo nonché conservativo di detti alberi in quanto utilizzati per commettere il reato e, quindi, costituenti *causa e corpus delicti*.

La polivalente natura del sequestro, per la quale si presenta istanza, necessita per tre esigenze: una **probatoria**, in quanto gli alberi costituiscono l'oggetto attraverso i quali si intende compiere il reato e quindi, quale *corpus delicti*, l'esigenza del sequestro è *in re ipsa*; un'altra **preventiva**, in quanto evidente il rischio concreto del reato, come preannunciato il 19 agosto 2022 con gli avvisi pubblici apposti lungo la pubblica Via. Da qui, anche l'esigenza **conservativa** del sequestro, visto che il Comune di Terni, nei predetti giorni provvederà, come partecipato, a tali nefasti e irreversibili interventi di taglio.

Si allegano: 1) foto e video del 27 luglio 2022; 2) diffida Avv. Valeria Passeri.

Terni 20 agosto 2022

Pierluigi Rainone

Segretario del Circolo Territoriale dell'Ass. Verdi Ambiente e Società – V.A.S. (A.P.S.) di Terni Narni

.....

Francesca Arca

co-portavoce di Europa Verde-Umbria Provincia di Terni

.....

Nomina di difensore di fiducia e conferimento di procura speciale

Il sottoscritto Pierluigi Rainone (C.F.: RNNPLG79R01H501Q), in qualità di Segretario in carica del **Circolo Territoriale dell'Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. (A.P.S.) di Terni- Narni**, con sede in Terni, Via Galileo Ferraris, n. 3, già riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, come Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., con sede in Roma, Via Federico Borromeo, n. 33, in persona del Segretario in carica, Stefano Zuppello, nonché la sottoscritta Francesca Arca (C.F.: RCAFNC68M69L117F), in qualità di co-portavoce di **Europa Verde-Umbria Provincia di Terni**, nominano quale loro difensore di fiducia l'Avvocato Valeria Passeri del Foro di Perugia (C.F.: PSSVLR81P59A475X; telefax: 075.8038808; PEC: valeria.passeri@avvocatiperugiapec.it), presso il cui studio in Assisi, frazione Petrignano, Via Pietro Mascagni n. 33, eleggono domicilio, affinché depositi la suesposta denuncia e li rappresenti e difenda in ogni stato grado del presente procedimento e conferiscono al predetto difensore ogni e più ampio potere compreso quello di compiere eventuali investigazioni difensive ai sensi della legge n. 397/2000. Consentono sin d'ora allo stesso difensore di svolgere il mandato anche avvalendosi di sostituti, consulenti tecnici ed investigatori che possiedano i requisiti previsti dalla legge, di prendere visione del fascicolo e chiedere copia degli atti ivi contenuti, di transigere, chiedere in loro nome e per loro conto i certificati ex art. 335 c.p.p., dei carichi pendenti e del casellario giudiziario. La presente nomina di difensore di parte offesa, costituenda parte civile, si intende conferita per ogni grado del processo, per i fatti di reato che verranno contestati e per il relativo procedimento penale.

Assisi 19 agosto 2022

Pierluigi Rainone

Segretario del Circolo Territoriale dell'Ass. Verdi Ambiente e Società – V.A.S. (A.P.S.) di Terni Narni

.....
Francesca Arca

co-portavoce di Europa Verde-Umbria Provincia di Terni

.....
per autentica della firma

Avv. Valeria Passeri

